

COMUNE DI
VENEZIA



**MUNICIPALITA'
DI MARGHERA**

REGOLAMENTO INTERNO DELLA MUNICIPALITA' DI MARGHERA

Approvato nella seduta del Consiglio della Municipalità con Deliberazione n° 50 del 01/08/2005

Modificato nella seduta del Consiglio della Municipalità con Deliberazione n° 13 del 06/03/2008 l'art. 15 commi 2, 3 e 9

TITOLO I

(PRINCIPI GENERALI)

Art. 1 - MUNICIPALITA'.

- 1) La Municipalità rappresenta la comunità delle persone che vivono sul proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo sociale e culturale nell'ambito dell'unità del Comune di Venezia.
- 2) La Municipalità si impegna di riconoscere e di tutelare i diritti individuali come sanciti dalla Costituzione Italiana e nell'osservanza delle leggi e dell'ordinamento giuridico.
- 3) Compongono la comunità tutti coloro che vivono nel territorio della municipalità di Marghera.
- 4) Ogni cittadino di questa comunità è portatore di diritti inalienabili e doveri è partecipe nelle forme previste alla formazione delle decisioni che riguardano la collettività.
- 5) La partecipazione è intesa come momento di scelta condivisa attraverso la quale tutti i cittadini, insieme alla Municipalità, partendo dalle reali esigenze del territorio, concorrono alla realizzazione di una società fondata sui principi di libertà, equità e solidarietà.

Art. 2 - MATERIA DEL REGOLAMENTO

- 1) Il presente regolamento disciplina il funzionamento degli organi della Municipalità e delle loro articolazioni nel rispetto dello Statuto del Comune di Venezia e del Regolamento Comunale delle Municipalità.
- 2) Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento Allo Statuto del Comune di Venezia, al Regolamento Comunale delle Municipalità al Regolamento Interno del Consiglio Comunale ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

TITOLO II
(FUNZIONAMENTO DELLA MUNICIPALITA')

Art. 3 - IL CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITA'

- 1) Il consiglio della Municipalità determina l'indirizzo politico amministrativo della Municipalità e controlla l'attuazione delle proprie deliberazioni. Il Consiglio della Municipalità partecipa alla determinazione delle linee programmatiche delle attività da svolgere per la tutela degli interessi della collettività approvandone i contenuti. A tale scopo il Presidente e l'Esecutivo della Municipalità presentano annualmente (entro il 30 aprile) un'apposita relazione al Consiglio.

Art. 4 - CONVOCAZIONE E SEDUTE DEL CONSIGLIO

- 2) Le sedute e le funzioni del Consiglio della Municipalità sono disciplinate dalla Legge, dallo Statuto, dal Regolamento Comunale delle Municipalità e dal presente Regolamento.

Art. 5 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO

- 1) Il Consiglio della Municipalità si riunisce nei modi, tempi e termini previsti dagli artt.9-10-11 del Regolamento Comunale delle Municipalità e dal relativo Regolamento di Esecuzione.
- 2) Le relative sedute del Consiglio si svolgono di regola nella sala della sede della Municipalità sita in Piazza Municipio. Il Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo, per particolari motivi e argomenti specifici, può stabilire una sede diversa di riunione.

Art. 6 - ORDINE DEI LAVORI E VOTAZIONI

- 1) Il Presidente della Municipalità dirige i lavori del Consiglio. Dichiara aperta la seduta dopo aver verificato il numero legale che viene accertato mediante appello nominale. Qualora trascorsi 30 minuti dall'ora fissata nell'avviso di convocazione, non risulti il numero legale, il Presidente né fa dare atto a verbale nel quale debbono essere elencati i Consiglieri presenti.
- 2) Il Presidente designa tra i presenti, tre Consiglieri alle funzioni di scrutatore, per l'assistenza nelle votazioni. La minoranza ha diritto di essere rappresentata.
- 3) In apertura di seduta, è facoltà del Presidente di prendere la parola per non più di dieci minuti, allo scopo di dare comunicazioni su fatti di particolare importanza e rilievo, non concernenti oggetti e materie posti all'ordine del giorno e che non comportino deliberazioni o modifiche di norme o provvedimenti già assunti dal Consiglio della Municipalità.
- 4) Prima di ogni seduta del Consiglio e previa concessione del Presidente del Consiglio, delegazioni di cittadini o singoli cittadini possono porre problemi all'attenzione dei Consiglieri per una durata complessiva di quindici minuti.
- 5) La discussione su ciascun punto all'Ordine del Giorno è aperta con una relazione del Presidente o dal componente dell'Esecutivo competente per delega e/o dal Presidente della competente Commissione.
- 6) Il Consiglio non può discutere o deliberare su alcuna proposta o argomento che non siano iscritti all'ordine dei lavori, Per le proposte che abbiano per oggetto una manifestazione di intenti (o.d.g.) del Consiglio su eventi che interessino la Municipalità e non impegnino il bilancio della Municipalità né modifichino il presente regolamento, non è necessaria la preventiva inserzione nell'ordine del giorno. La manifestazione di intenti, redatta in forma di Ordine del Giorno e sottoscritta da uno o più Consiglieri, è sottoposta al Presidente prima dell'inizio dei lavori del Consiglio. Il Presidente, riscontrata la volontà dei Capigruppo di discutere e votare nella stessa seduta la proposta, ne dispone la discussione e la votazione alla fine dei punti già fissati all'Ordine del Giorno del Consiglio. Tali Ordini del Giorno vengono illustrati da uno dei proponenti per non più di 5 minuti.

- 7) Qualora ci sia disaccordo tra i Capigruppo, il Presidente sottopone alla votazione del Consiglio la proposta che deve essere approvata a maggioranza dei presenti fermo il numero legale per la validità della seduta.
- 8) I Consiglieri che intendono intervenire su un argomento iscritto all'ordine dei lavori debbono farne richiesta al Presidente che accorda la parola secondo l'ordine delle richieste.
- 9) Prima che si inizi la discussione della proposta di deliberazione, il Presidente concede la parola per non più di 10 minuti, al Presidente della competente Commissione Consiliare, o in sua assenza al Vice Presidente, e ai relatori eventualmente designati dai gruppi di opposizione. Ha quindi diritto di intervenire, negli stessi limiti temporali, il Presidente del Consiglio o un membro dell'Esecutivo. Al termine della discussione il Presidente può concedere la parola, per eventuali repliche e per non più di 5 minuti ciascuno, al Presidente della relativa Commissione al membro dell'Esecutivo ed agli eventuali relatori.
- 10) Nel dibattito degli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno ogni Consigliere può intervenire due volte, la prima per non oltre 10 minuti, la seconda, per le eventuali repliche, per non oltre 5 minuti. Non è consentita l'interruzione del Consigliere durante la sua esposizione. Per la discussione su argomenti di particolare rilevanza, la conferenza dei Capi gruppo può stabilire limiti di tempo superiori. Non sono comprese in tali interventi le dichiarazioni di voto dei Consiglieri che in questo caso non possono superare i 3 minuti.
- 11) Scaduto il termine, il Presidente, dopo aver richiamato per due volte l'oratore, gli toglie la parola.
- 12) Se un Consigliere invitato dal Presidente ad intervenire risulta assente, si intende che abbia rinunciato a parlare.
- 13) Quando sull'argomento in discussione non vi siano altri Consiglieri iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione stessa procedendo alle fasi di votazione.
- 14) Cinque Consiglieri possono in ogni momento richiedere per iscritto la chiusura anticipata della discussione, dopo che siano stati effettuati gli interventi dei relatori e del rappresentante dell'Esecutivo. In caso di opposizione il Presidente concede la parola ad un intervento contrario e ad uno favorevole, per non più di tre minuti ciascuno. Sulla richiesta di chiusura anticipata della discussione, delibera il Consiglio a maggioranza dei presenti fermo il numero legale per la validità della seduta.
- 15) Gli eventuali emendamenti sono redatti per iscritto, firmati, da almeno 1 Consigliere e presentati al Presidente del Consiglio prima della chiusura della discussione generale. I sub emendamenti nella forma suindicata sono presentati prima che sia posto in votazione l'emendamento al quale si riferisce.
- 16) Esaurita la discussione di carattere generale, il Consiglio procede all'esame ed alla votazione degli emendamenti a partire da quelli soppressivi, seguono quelli modificativi e quindi gli emendamenti aggiuntivi. I sub emendamenti sono esaminati e votati, secondo l'ordine suindicato, prima dell'emendamento cui si riferiscono.
- 17) Il primo firmatario di ciascun emendamento o sub emendamento può illustrarlo per un massimo di cinque minuti ed ogni Consigliere può quindi intervenire per dichiarazione di voto della durata massima di tre minuti.
- 18) Esaurita la discussione di carattere generale e la votazione degli eventuali emendamenti, il Presidente sottopone al voto del Consiglio la proposta di deliberazione nella stesura definitiva risultante dal testo esaminato e dagli emendamenti approvati. Prima della votazione finale hanno diritto di intervento per un tempo massimo di cinque minuti, i relatori, il Presidente del Consiglio o un componente dell'Esecutivo.
- 19) Iniziata la votazione, non può essere concessa la parola ad alcuno fino alla proclamazione del voto, salvo per un richiamo alle disposizioni del Regolamento in materia di espressione di voto.
- 20) Il voto è, di norma, palese ed è espresso per alzata di mano soggetta a controprova. Le deliberazioni relative a valutazioni sulle persone, sono adottate a scrutinio segreto. Si procede alla votazione per appello nominale, quando ne sia fatta richiesta dal Presidente del Consiglio o dal almeno 5 Consiglieri. La richiesta di votazione per appello nominale deve essere presentata prima che il Presidente abbia dichiarata aperta la votazione.
- 21) Le votazioni a scrutinio segreto avviene mediante schede. In tal caso il Presidente fa consegnare ad ogni Consigliere una scheda, avvertendo il numero massimo di nominativi che vi possono essere iscritti ovvero il Presidente indica il significato del voto favorevole (sì) o contrario (no). I Consiglieri su disposizione del Presidente, depositano la propria scheda

nell'urna. I nominativi eventualmente scritti in esubero nella scheda, si intendono come non scritti.

- 22) Al termine di ciascuna votazione, il Presidente né proclama l'esito con formula "il Consiglio approva" oppure " il Consiglio non approva". In caso di parità di voti favorevoli e contrari, la proposta si intende non approvata.

Art. 7 - PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE

- 1) I Consiglieri possono presentare interrogazioni e interpellanze su argomenti che interessino, anche indirettamente, la vita e l'attività della Municipalità.
- 2) Interrogazioni ed interpellanze, rivolte al Presidente della Municipalità o ai componenti dell'Esecutivo, sono presentate per iscritto e senza motivazione devono essere presentate all'ufficio Segreteria della Municipalità.
- 3) Il Presidente può disporre che interpellanze ed interrogazioni relative a fatti od argomenti strettamente connessi siano trattate congiuntamente.

Art. 8 - CONTENUTO DELLE INTERROGAZIONI

- 1) L'interrogazione consiste nella semplice domanda fatta per sapere: se una determinata circostanza sia vera; se alcuna informazione su particolari fatti sia pervenuta al Presidente; se tale informazione sia esatta; se il Presidente o l'Esecutivo della Municipalità intendano comunicare al Consiglio determinati documenti o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività dell'amministrazione della Municipalità.

Art. 9 - SVOLGIMENTO DELLE INTERROGAZIONI

- 1) Le interrogazioni, nell'ordine di presentazione, sono poste all'ordine dei lavori della prima seduta utile del Consiglio.
- 2) La Conferenza dei Capigruppo può disporre che determinate sedute siano dedicate in tutto o in parte allo svolgimento di interrogazioni; in tal caso, le interrogazioni sono iscritte all'ordine dei lavori delle apposite sedute.
- 3) Il Presidente, previa intesa con il Delegato interessato, iscrive all'ordine dei lavori le interrogazioni da trattare in apertura di seduta. La trattazione in aula deve avvenire comunque entro il termine di trenta giorni dalla presentazione.
- 4) Il Presidente ed i componenti dell'Esecutivo hanno facoltà di rispondere a qualsiasi interrogazione con precedenza sulle altre, sempre che l'interrogante sia presente in aula. Ovvero l'interrogazione si intende decaduta se l'interrogante non sia presente in aula al momento della trattazione.
- 5) L'interrogante può replicare, per non più di tre minuti, soltanto per dichiarare se sia o no soddisfatto.
- 6) Il Presidente o i componenti dell'Esecutivo possono concordare con i presentatori che le interrogazioni siano svolte nella Commissione competente per materia anziché in Consiglio. A tal fine il Presidente del Consiglio provvede a trasmettere gli atti al presidente della Commissione interessata. In tal caso la trattazione dell'interrogazione o dell'interpellanza avviene entro il termine di venti giorni dalla ricezione in Commissione.

Art. 10 - INTERROGAZIONI URGENTI

- 1) Se un Consigliere ritiene che ad una interrogazione debba essere riconosciuto, previa motivazione, il carattere di urgenza, la Conferenza dei Capigruppo può disporre che la interrogazione medesima sia iscritta all'ordine dei lavori della prima seduta utile, con priorità su ogni altra interrogazione.
- 2) In presenza di più interrogazioni urgenti la priorità è determinata dall'ordine di presentazione.

Art. 11 - INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

- 1) Nel presentare un'interrogazione il Consigliere dichiara se intende avere risposta orale o scritta. In questo ultimo caso entro 20 giorni, il Presidente, od altro rappresentante dell'Esecutivo, trasmette la risposta scritta all'interrogante.
- 2) Le interrogazioni con richiesta di risposta scritta non vengono inserite all'ordine del giorno del Consiglio della Municipalità e non possono essere trattate in Commissione.

Art.12 - CONTENUTO E SVOLGIMENTO DELLE INTERPELLANZE

- 1) L'interpellanza consiste nella domanda rivolta per iscritto al Presidente o ai componenti dell'Esecutivo circa i motivi e gli intendimenti dell'azione dell'Esecutivo della Municipalità su questioni che riguardano determinati aspetti delle competenze politico-amministrative dell'Esecutivo stesso.
- 2) L'interpellante o il primo degli interpellanti, ha facoltà di illustrare il contenuto della sua interpellanza per un tempo non eccedente i cinque minuti. Dopo le dichiarazioni del Presidente o dei Componenti dell'Esecutivo, l'interpellante può replicare per non più di tre minuti.
- 3) Le interpellanze possono essere presentate nel corso della seduta del Consiglio. In questo caso verranno iscritte all'ordine dei lavori della seduta del Consiglio successivo.
- 4) Più interpellanze inerenti medesimi argomenti, su disposizione del Presidente, possono essere riunite al fine della trattazione contestuale in Consiglio.

Art. 13 - CONTENUTO FORMA E DISCUSSIONE DELLE MOZIONI

- 1) La mozione è un atto di indirizzo deliberato dal Consiglio della Municipalità per impegnare il Presidente e l'Esecutivo al compimento di atti o all'adozione di iniziative di propria competenza.
- 2) La mozione è presentata in forma scritta da almeno 1 Consigliere o da un Capigruppo, ed è iscritta all'ordine del giorno del Consiglio della Municipalità per la prima seduta utile e comunque entro 15 giorni dalla data di presentazione, compatibilmente, con il periodo feriale del Consiglio.
- 3) Il Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo, dispone l'inserimento delle mozioni nell'ordine dei lavori del Consiglio. La Conferenza dei Capigruppo può altresì disporre che più mozioni relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi o collegati siano discusse congiuntamente nella medesima seduta.
- 4) E' mozione d'ordine, proponibile in qualsiasi momento della seduta del Consiglio della Municipalità, il richiamo alla Legge ed al Regolamento ovvero il rilievo circa il modo e l'ordine con il quale è stata posta la questione in discussione o si intende procedere alla votazione.

TITOLO III

(LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI)

Art. 14 - DEFINIZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

- 1) Le Commissioni Consiliari Permanenti sono istituite secondo le norme previste dal Regolamento Comunale della Municipalità. Hanno funzioni istruttorie referenti e di controllo dell'attività svolta dalla Municipalità sono costituite e nominate, entro 30 giorni dall'insediamento, a scrutinio palese, dal Consiglio della Municipalità con apposito atto deliberativo, Il Consiglio stabilisce il numero dei componenti di ciascuna Commissione.

- 2) Alle Commissioni Consiliari Permanenti sono assegnate le competenze di seguito elencate:
- I - URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, AMBIENTE ED ECOLOGIA, VERDE PUBBLICO, CONCESSIONI EDILIZIE, INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, PROTEZIONE CIVILE, INTERNET, SPORTELLINO UNICO - U.R.P.
 - II - BILANCIO, PATRIMONIO, COMMERCIO, ARTIGIANATO, POLIZIA AMMINISTRATIVA, PUBBLICI SPETTACOLI, MERCATI RIONALI, PLATEATICO, ECONOMATO, TRIBUTI, TURISMO, POLITICHE ABITATIVE, POLITICHE DEL LAVORO E RAPPORTI CON LE OO.SS., AFFARI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO.
 - III - LAVORI PUPPLICI, EDILIZIA PUPPLICA, VIABILITA' E TRAFFICO, MOBILITA'.
 - IV - CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO, PUBBLICA ISTRUZIONE, ASILI NISO, EDILIZIA SCOLASTICA, BIBLIOTECHE.
 - V - POLITICHE SOCIALI, SERVIZI ALLA PERSONA, VOLONTARIATO, PROGRAMMAZIONE SANITARIA E DECENTRAMENTO SANITARIO, PARI OPPORTUNITA', IMMIGRAZIONE.

Art. 15 - COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

- 1) Ogni Commissione permanente, composta da un numero di Consiglieri tali da rispecchiare la composizione del Consiglio della Municipalità, elegge a scrutinio palese il proprio Presidente ed il Vice Presidente, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti della Commissione.
- 2) Ciascuna Commissione Permanente è composta da almeno una/un Consigliera/e per ciascun Gruppo Consiliare.
- 3) Ogni Consigliera/e ha diritto di far parte di almeno una Commissione permanente, in ogni caso, all'interno di ciascuna Commissione, le/i Consigliere/i di maggioranza devono essere in numero superiore a quelli di minoranza.
- 4) Ogni Consigliere può partecipare alle sedute di Commissione diverse da quelle di appartenenza, senza diritto di voto, salvo il caso di assenza di componenti effettivi appartenenti allo stesso gruppo; in questo caso egli partecipa, con pieno diritto, non solo alla discussione, ma anche alla votazione, purché abbia ottenuto la delega da parte del Consigliere componente la Commissione che sia assente.
- 5) Per la validità delle sedute delle Commissioni è necessaria la presenza di 4 componenti più il Presidente della Commissione stessa. Le votazioni della Commissione sono valide con il quorum della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
- 6) L'incarico di segretario della Commissione è affidato ad un impiegata/o della Municipalità, il quale redige regolare verbale delle sedute. Ogni Consigliere ha diritto di avere copia del resoconto di ogni seduta.
- 7) Le Commissioni riuniscono di norma nella sede della Municipalità. Per quanto concerne la pubblicità delle sedute delle Commissioni, si applicano le disposizioni del presente Regolamento relative alla pubblicità tramite affissione all'albo della Municipalità.
- 8) Ogni Commissione è convocata dal Presidente con avviso ai componenti almeno 2 giorni prima della riunione, con la precisazione dell'ordine del giorno; tuttavia, in caso di motivata urgenza, è ammessa la convocazione entro 24 ore prima. La convocazione avviene altresì su richiesta scritta di un terzo dei componenti della Commissione stessa, del Presidente della Municipalità, oppure su richiesta del componente dell'Esecutivo nella cui delega rientra la materia affidata alla Commissione.
- 9) Ai sensi dell'art. 28 (FORME DI GARANZIA DELLE MINORANZE) del Regolamento comunale delle Municipalità, il Consiglio con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può istituire la Commissione Consiliare Speciale di Controllo e di Garanzia.
- 10) Detta Commissione svolge funzioni di controllo e garanzia in materia di:
 - a) diritto all'informazione e di accesso ai documenti amministrativi, anche esercitando apposita iniziativa deliberativa;
 - b) attuazione delle mozioni e degli ordini del giorno approvati dal Consiglio e verifica del rispetto degli impegni in essi contenuti, al compimento di atti o all'adozione di iniziative di competenza del Presidente della Municipalità e dell'Esecutivo;
 - c) prerogative dei singoli Consiglieri in merito allo svolgimento delle attività di sindacato ispettivo disciplinate dal Regolamento comunale delle Municipalità e dal Regolamento Interno della Municipalità;

- d) osservanza degli adempimenti stabiliti da disposizioni statutarie e regolamentari per l'esercizio dell'iniziativa popolare degli atti di competenza del Consiglio e dell'Esecutivo nonché previsti in relazione alla presentazione di interrogazioni, interpellanze e petizioni da parte degli appartenenti alla comunità della Municipalità.
- 11) La Commissione riferisce al Consiglio della Municipalità, mediante presentazione, entro il mese di gennaio, di apposita relazione, in merito all'attività svolta nel corso dell'anno precedente. Per motivate ed eccezionali esigenze il Presidente del Consiglio della Municipalità può autorizzare la presentazione della relazione in un termine anticipato.
 - 12) Per quanto non espressamente previsto per il funzionamento della Commissione Consigliare Speciale di Controllo e Garanzia si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alle Commissioni Permanenti.
 - 13) I portavoce delle Delegazioni di Zona sono invitati ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto, per gli argomenti iscritti all'Ordine del giorno relativi all'Ambito Territoriale di rispettiva competenza.

Art.16 - PROPOSTE APPROVATE DALLE COMMISSIONI CONSILIARI

- 1) Le proposte di deliberazione approvate all'unanimità dalla Commissione, vengono poste in votazione in Consiglio senza discussione, salvo che sia stata presentata richiesta da almeno cinque Consiglieri, da almeno tre componenti della Commissione stessa o da un Capogruppo.
- 2) La discussione deve essere aperta ove le Commissioni abbiano dato parere a maggioranza.

Art. 17 - PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI CONSILIARI

- 1) Allo scopo di favorire la massima partecipazione dei cittadini alle attività delle Commissioni, il Consiglio della Municipalità si impegna a promuovere la presenza di Associazioni, Enti, Categorie Economiche e singoli cittadini, in qualità di esterni con diritto di parola, previa autorizzazione del Presidente della Commissione, senza diritto di voto.
- 2) Alle sedute della Commissioni sono tenuti a partecipare, se invitati, funzionari e dirigenti del Comune e degli Enti, Aziende o Società per riferire su materie o attività di loro competenza, sentito il Direttore della Municipalità.
- 3) Possono essere invitati a partecipare alle sedute delle Commissioni soggetti esterni con particolari conoscenze, competenze o esperienze nelle materie di volta in volta trattate, esponenti di Enti Pubblici e privati che interagiscono con le attività della Municipalità, presidenti delle consulte, rappresentanti di Comitati Civici e di Associazioni del Volontariato presenti sul territorio senza oneri per la Municipalità.

Art.18 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

- 1) La conferenza dei Capigruppo è costituita dai Presidenti dei singoli Gruppi Consiliari, viene convocata dal Presidente della Municipalità o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente.
- 2) La Conferenza dei Capigruppo si pronuncia su:
 - a) le questioni attinenti l'ordine dei lavori, la programmazione ed il calendario delle sedute del Consiglio;
 - b) le questioni procedurali e di interpretazione delle norme dei Regolamenti;
 - c) le comunicazioni da rivolgere al Consiglio della Municipalità;
 - d) quant'altro è attribuito alla competenza di essa dal presente Regolamento e dal Regolamento comunale delle Municipalità.
- 3) Possono partecipare alla Conferenza dei Capigruppo su designazione o in sostituzione dei rispettivi Capigruppo, altri Consiglieri e, su invito del Presidente, i Presidenti delle Commissioni.

Art. 19 - NOMINE E DESIGNAZIONI

- 1) Le nomine e designazioni di spettanza della Municipalità vengono effettuate secondo le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale delle Municipalità in base alla competenza nella materia e in modo da assicurare una equilibrata presenza di genere.

Art. 20 - IL PRESIDENTE

- 1) Il Presidente rappresenta la Municipalità, convoca e presiede il Consiglio e l'Esecutivo della Municipalità, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dal Regolamento Comunale delle Municipalità, dal presente Regolamento nonché le funzioni delegategli dal Sindaco a norma dell'art. 54 del T.U.E.L. n. 267/2000.
- 2) Il Presidente della Municipalità può affidare a singoli Consiglieri compiti specifici, delimitandone funzioni e termini temporali.
- 3) Inoltre il Presidente:
 - a) assume ogni iniziativa atta ad assicurare l'attuazione dell'indirizzo politico della Municipalità;
 - b) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici della Municipalità impartendo gli indirizzi per il Governo della Municipalità stessa;
 - c) indice i referendum su questioni che riguardano la Municipalità;
 - d) nomina i componenti dell'Esecutivo;
 - e) mantiene i rapporti con gli Organi Politici del Comune;
 - f) quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, fa riferimento agli art. 22/23 del Regolamento Comunale delle Municipalità.

Art. 21 -IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLA MUNICIPALITA'

- 1) Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo. Per tale funzione gli sono conferiti gli stessi poteri e deleghe attribuiti al Presidente, con esclusione di quelli che esercita quale Presidente dell'Esecutivo della Municipalità, in quanto spettanti al Vicepresidente di tale organo.

Art. 22 - L'ESECUTIVO DELLA MUNICIPALITA'

- 1) L'Esecutivo della Municipalità è composto dal Presidente e da 5 membri di cui uno riveste la carica di Vicepresidente.
- 2) Il Presidente può revocare uno o più membri dell'Esecutivo. La revoca deve essere motivata e comunicata al Consiglio della Municipalità nella prima seduta utile.
- 3) L'Esecutivo collabora con il Presidente della Municipalità nella attuazione degli indirizzi generali e delle linee programmatiche deliberati dal Consiglio. L'Esecutivo svolge altresì un ruolo propositivo nei confronti del Consiglio e di impulso della sua attività.
- 4) Quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento agli art. 24/25/25bis/26/27/28 del Regolamento Comunale delle Municipalità.

TITOLO IV

(PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELE DEI DIRITTI CIVICI)

Art.23 - PARTECIPAZIONE POPOLARE

- 1) La municipalità assicura la più ampia partecipazione dei cittadini residenti o operanti nel suo territorio, singoli o associati, All'amministrazione locale, attraverso:

- a) Assemblee promosse dal Consiglio della Municipalità su temi di interesse locale di particolare rilevanza; tali Assemblee dovranno essere opportunamente pubblicizzate per la più ampia partecipazione.
- b) Consulte permanenti con funzioni consultive sulle materie che in particolare il Consiglio della Municipalità ritiene opportuno approfondire con la elaborazione di indirizzi e soluzioni. Le Consulte sono istituite con deliberazione del Consiglio della Municipalità e sono costituite da rappresentanti di operatori, associazioni e utenti del settore di attività interessato.
- c) Delegazioni di Zona rappresentanti le istanze, problemi ed esigenze di determinati ambiti territoriali della Municipalità.
- d) Per quanto riguarda le consulte e le Delegazioni di Zona saranno predisposti appositi regolamenti.

Inoltre la Municipalità riconosce le associazioni di volontariato e favorisce la loro collaborazione alle attività ed ai servizi pubblici nel rispetto degli indirizzi fissati dal Comune di Venezia.

Art. 24 - INIZIATIVA POPOLARE

- 1) Possono esercitare il diritto di iniziativa popolare:
 - a) i cittadini residenti nel territorio della Municipalità;
 - b) i cittadini stranieri che abbiano compiuto 18 anni di età, legittimamente presenti nel territorio nazionale e residenti nel territorio della Municipalità.
- 2) I cittadini possono esercitare l'iniziativa per la presentazione al Consiglio della Municipalità di una proposta di deliberazione, accompagnata da una relazione illustrativa, che rechi non meno di 300 firme di cittadini residenti nel territorio della Municipalità.
- 3) La proposta regolarmente presentata viene discussa e deliberata dal Consiglio entro 60 giorni dal deposito al Protocollo.
- 4) Uno o più rappresentanti fino ad un massimo di 3 del comitato promotore, costituito da almeno 10 cittadini, della proposta di delibera di iniziativa popolare, hanno facoltà di illustrare la proposta alla Commissione Consigliare competente alla materia.
- 5) I soggetti indicati nel comma 1 del presente articolo possono presentare interrogazioni e interpellanze al Presidente della Municipalità, depositando il testo, accompagnato con almeno 100 firme, presso la segreteria del Consiglio. Il Presidente risponde entro 60 giorni per iscritto e né da comunicazione al Consiglio stesso.
- 6) I cittadini singolarmente o riuniti in associazioni, possono presentare petizioni scritte al Consiglio e al Presidente, che verranno esaminate dalla Commissione Consigliare competente che esprimerà un parere in merito.

Art. 25 - REFERENDUM CONSULTIVO POPOLARE

- 1) Il Consiglio della Municipalità con propria deliberazione, su richiesta di almeno il 5 per cento dei cittadini elettori residenti nel territorio della Municipalità o su proposta dei 4/5 i componenti il Consiglio, può indire, ai sensi dell'art. 28, comma 11 dello Statuto del Comune di Venezia, referendum popolare consultivo su questioni di rilevanza generale attinenti alle materie di competenza della Municipalità.
- 2) Non possono essere oggetto di referendum consultivo gli argomenti elencati al punto 4 dell'art. 28 dello Statuto Comunale che così recita:
(La richiesta di referendum può riguardare gli argomenti di competenza esclusiva del Consiglio Comunale ad eccezione dei seguenti:
 - a) atti di elezione, nomina, designazione, revoca e decadenza;
 - b) personale del Comune e delle Aziende speciali od Istituzioni;
 - c) bilanci, tributi e finanza;
 - d) materie nelle quali siano già stati adottati provvedimenti con conseguenti impegni finanziario rapporti contrattuali con terzi;
 - e) pareri richiesti da disposizioni di legge;
 - f) tutela dei diritti delle minoranze).

- 3) Il referendum consultivo popolare non può avere luogo in concomitanza con altre operazioni di voto.
- 4) Lo svolgimento e relativa procedura referendaria è definita da apposito regolamento comunale.

Art. 26 - ASSOCIAZIONI DELLA MUNICIPALITA'

- 1) E' previsto un elenco delle Associazioni territoriali.
- 2) Il Presidente della Municipalità e i Presidenti delle Commissioni possono invitare i rappresentanti delle associazioni ad assistere ai lavori del Consiglio o delle Commissioni riguardanti i temi di specifico interesse per il territorio comunale.

TITOLO V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 27 - NORME TRANSITORIE E FINALI

Il presente Regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo a quello in cui è divenuto esecutivo a norma di legge l'approvazione da parte del Consiglio della Municipalità.